



**CONTRATTO INTEGRATIVO
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DI CRITERI GENERALI PER CORRELARE
ALLE POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ INDIVIDUATE PER GLI ANNI 2000 E 2001
(ai sensi dell'art.63 – commi 1 e 2 - del CCNL)
LE INDENNITÀ DA ASSEGNARE
Sottoscritto in data 14.11.2001**

Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale

VISTO l'art.63 "*Indennità di responsabilità*" del CCNL del 9.8.2000;

VISTO il documento concernente la definizione dei criteri relativi all'applicazione dell'istituto dell'indennità di responsabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.7.2001 ed ampiamente valutato ed analizzato dalle parti negoziali e ritenuto dalle stesse finalizzato all'applicazione del CCNL;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.7.2001, con la quale è stata accolta la richiesta delle parti negoziali di integrazione dello stanziamento previsto dall'art.68 – comma 2 – lett. b);

POSTO che nella presente sede di contrattazione integrativa, la parte pubblica ha dato informazione preventiva, ai sensi del comma 1 dell'art.63 del CCNL, in merito alle posizioni di responsabilità relative agli anni 2000 e 2001 individuate e graduate dal competente gruppo di lavoro;

POSTO che, nella presente sede di contrattazione integrativa, la parte pubblica ha dato informazione preventiva, ai sensi dell'art.6 lett. g) CCNL, in merito alla proposta di parte pubblica di attribuzione degli incarichi, al personale di categoria D, rientrante nella disciplina di cui all'art.63 – comma 3 - CCNL e di attribuzione delle indennità ad esso spettante;

Concordano quanto segue:

Correlazione economica per le posizioni di responsabilità rientranti nell'art.63 – commi 1 e 2 CCNL

- A ciascuna categoria corrispondente ad una fascia di punteggio, prevista nel documento concernente la definizione dei criteri relativi all'applicazione dell'istituto

dell'indennità di responsabilità, viene attribuita una specifica indennità partendo da una soglia minima per la categoria F ed incrementando progressivamente le indennità dei successivi livelli.

- A coloro che svolgono funzioni di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art.63 del CCNL verranno corrisposte le seguenti indennità:

Indennità da attribuire negli anni 2000/01

CATEGORIA A	da 45 punti a 50 punti	Lit.6.000.000
CATEGORIA B	da 39 a 44 punti	Lit.4.800.000
CATEGORIA C	da 33 a 38 punti	Lit.3.350.000
CATEGORIA D	da 27 a 32 punti	Lit.2.600.000
CATEGORIA E	da 21 a 26 punti	Lit.2.000.000
CATEGORIA F	sotto 20 punti	Lit. 1.600.000

- Conseguentemente per l'istituto in argomento, per l'anno 2000, a fronte di una disponibilità annua di Lit.298.006.249 (ai sensi dell'art.68 – comma 2 lett. b) del CCNL) e di una quota parte di Lit.300.000.000 (deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.7.2001), vengono destinate **Lit.209.006.249**. Da tale importo viene detratta una somma pari a **Lit. 10.000.000** da destinarsi ad incrementare il fondo in argomento dell'anno 2001 e una ulteriore somma pari a **Lit.3.200.000** per costituire un fondo di riserva da utilizzare, nell'anno 2001, nei casi eccezionali in cui vi siano unità di personale che svolgono funzioni di responsabilità, rientranti nella presente disciplina, a causa dell'assenza prolungata del titolare di tali funzioni, in Strutture nelle quali vi sia una unica unità di personale che, in base al profilo rivestito, possa far fronte a tale carenza. Pertanto la somma complessiva disponibile, per incentivare le unità di personale rientranti nei commi 1 e 2 dell'art.63, è pari a **Lit.195.806.249**.
- Nell'anno 2001 per l'istituto in argomento vengono destinate **Lit.219.006.249** (comprensivo della somma pari a Lit.10.000.000 prelevate dal fondo dell'anno 2000) più un importo pari a **Lit.3.200.000** quale fondo di riserva da utilizzarsi come sopradetto. Le economie derivanti dalle liquidazioni dell'indennità di responsabilità previste dall'art.63 vengono trasferite all'anno successivo per costituire un fondo di riserva da utilizzare per far fronte a specifiche esigenze connesse all'assenza prolungata di personale titolare di funzioni di responsabilità rientranti nella presente disciplina.

Parte normativa

- Per conferimento di un incarico rientrante nell'applicazione dell'art.63 del CCNL si intende l'attribuzione da parte dell'Amministrazione di specifiche funzioni connesse alle posizioni di responsabilità individuate;
l'incarico in argomento si intende revocato qualora il dipendente non sia più adibito alle funzioni suddette.
- L'indennità di posizione viene corrisposta per il periodo in cui il dipendente ha ricoperto tale incarico, cioè fino a quando lo stesso ne risulta il titolare, pertanto, in caso di malattia, di congedo di maternità, di paternità e parentale o per motivi di famiglia o di studio, permanendo in tali circostanze la titolarità dell'incarico, essa viene corrisposta conformemente alle modalità di retribuzione del trattamento fondamentale.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Salvatore LUBERTO___f.to Salvatore Luberto (19.11.2001)

Dott. ssa Paola Germana REGGIANI___f.to Paola Germana Gelmini

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U. _____ f.to Pietro Abbracciavento _____

C.G.I.L. - S.N.U.R. _____ f.to Franco Zavatti _____

C.I.S.L. - Università _____ f.to Preziosa lezzi _____

U.I.L. – P.A. _____ f.to Luigi Cafarelli _____

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L. _____ f.to Natale De Salvo _____